

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. d'ANNUNZIO" DI CHIETI - PESCARA
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

GUIDA AL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Sulla base della normativa vigente l'Università è tenuta ad accogliere le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi universitari comprensive del versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi in questione.

Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio erogate dall'Azienda Regionale D.S.U., gli studenti devono:

- 1. consultare le modalità ed i termini di presentazione della domanda sul sito www.adsuch.gov.it alla voce "Borse di Studio";**
- 2. versare obbligatoriamente la I^a rata delle tasse e contributi universitari entro il termine ultimo di scadenza previsto per la regolare immatricolazione / iscrizione al corso di laurea.**

SCADENZE RATE

I rata	05 novembre 2013
II rata	28 febbraio 2014
III rata	30 aprile 2014

La I^a rata è comprensiva della tassa regionale, del contributo per usufruire di servizi relativi alla didattica e alla ricerca, es: laboratorio, e dell'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale.

Le rate delle tasse e contributi universitari vanno corrisposte in favore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" secondo le modalità indicate nel Manifesto generale di Ateneo A.A. 2013/2014.

Le scadenze relative alle immatricolazioni/iscrizioni presso i corsi a numero programmato sono riportate nei rispettivi bandi; per tutti gli altri corsi si deve consultare il Manifesto Generale degli Studi

Gli studenti iscritti con riserva sono tenuti a rispettare le scadenze previste dal Manifesto Generale degli Studi per il pagamento della seconda e terza rata, da effettuare esclusivamente mediante Bollettino Freccia, per non incorrere nel contributo di mora.

CONDIZIONI DI MERITO RICHIESTE PER ESONERI

Per le immatricolazioni a corsi di laurea (triennali) o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il requisito di merito è stabilito dalla votazione con la quale si è conseguita la maturità, mentre per le immatricolazioni a corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, il suddetto requisito è riferito alla votazione con la quale si è conseguita la laurea (triennale che permette l'accesso alla magistrale non a ciclo unico).

Gli studenti che si immatricolano presso corsi di laurea triennali o presso corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con una votazione pari a 100/100 o compresa fra 95/100 e 99/100.

Gli studenti che si immatricolano presso corsi di laurea magistrale non a ciclo unico devono aver conseguito il diploma di laurea triennale (che permette l'accesso alla laurea magistrale non a ciclo unico) con votazione pari a 110/110 e lode o compresa tra 106/110 e 110/110.

Per le iscrizioni al II anno di corso presso corsi di laurea triennali, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, il requisito di merito consiste nell'aver conseguito entro e non oltre il 30/09/2013, con la votazione media ponderata richiesta dal proprio corso, almeno 40 CFU (relativi al I anno di corso) ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione espressa in trentesimi.

Per le iscrizioni ad anni di corso successivi al II presso corsi di laurea triennali o corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il requisito di merito consiste nell'aver conseguito - entro e non oltre il 30/09/2013, con la votazione media ponderata richiesta dal proprio corso per ciascun anno di corso antecedente quello relativo alla suddetta data -, tutti i crediti previsti per gli Anni Accademici precedenti oltre alla metà dei crediti richiesti per l'anno di corso cui si risulta iscritti alla data del 30/09/2013, sempre ottenuti a seguito del superamento di esami di profitto che hanno dato luogo a votazione espressa in trentesimi.

- Es.: per le iscrizioni al III anno, nell'a.a. 2013/2014, è richiesto il conseguimento entro e non oltre il 30/09/2013 di tutti i 60 crediti del primo anno (a.a. 2011/2012), oltre alla metà dei crediti del secondo anno (2012/2013) ottenuti, questi ultimi, a seguito del superamento di esami di profitto che hanno dato luogo a votazione espressa in trentesimi. Inoltre, deve sussistere il requisito relativo al possesso della votazione media ponderata in trentesimi richiesta dal proprio corso di studi.

- Es.: per le iscrizioni al V anno, nell'a.a. 2013/2014, è richiesto il conseguimento entro e non oltre il 30/09/2013 di tutti i 60 crediti del primo anno (a.a. 2009/2008), di tutti i 60 crediti del secondo anno (2010/2011) e di tutti i 60 crediti del terzo anno (2011/2012), oltre alla metà dei crediti del quarto anno (2012/2013) ottenuti, questi ultimi, a seguito del superamento di esami di profitto che hanno dato luogo a votazione espressa in trentesimi. Inoltre, deve sussistere il requisito relativo al possesso della votazione media ponderata in trentesimi richiesta dal proprio corso di studi.

**STUDENTI TRASFERITI DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE
STUDENTI CHE OTTENGONO IL PASSAGGIO AD ALTRO CORSO**

L'attribuzione dell'esonero tasse parziale, qualora sussistano le condizioni di merito richieste, è accordata agli studenti che a seguito di trasferimento da altra Sede o passaggio di corso, proseguono gli studi senza alcuna variazione di continuità nello svolgimento della propria carriera.

STUDENTI FUORI CORSO IN DEBITO DEL SOLO ESAME DI LAUREA

Gli studenti fuori corso che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti nel proprio piano di studi e siano pertanto in debito del solo esame di laurea, possono iscriversi, contestualmente alla presentazione della domanda del predetto esame di laurea, in qualsiasi momento dell'anno accademico **senza contributo di mora**

VALUTAZIONE DEL MERITO PER STUDENTI LAVORATORI IN CORSO

Per i corsi di laurea di primo e secondo livello, istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004 (c.d. corsi nuovo ordinamento), il merito per studenti lavoratori dipendenti o autonomi viene calcolato dimezzando il numero di crediti di riferimento, ma mantenendo invariata la votazione media ponderata richiesta.

Ai fini della iscrizione per studente lavoratore si intende colui che ha maturato almeno un semestre di attività lavorativa dipendente o autonoma (debitamente certificata nei modi di legge) rispetto al termine ultimo della regolare iscrizione (senza mora) prevista per i corsi di studio.

VALUTAZIONE DEL MERITO PER STUDENTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI LEVA O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO

Per gli studenti, iscritti presso corsi di laurea di primo o secondo livello, che dopo l'immatricolazione al corso attualmente frequentato hanno prestato servizio di leva o servizio civile sostitutivo, il calcolo del merito viene effettuato sulla base del numero degli anni di iscrizione all'Università diminuito di uno (riferito al servizio militare o civile).

NON SUSSISTE LA POSSIBILITÀ DI ESONERO NEI SEGUENTI CASI:

1. studenti in corso che non possiedono i requisiti di merito;
2. studenti fuori corso;
3. studenti che ottengono riconoscimento parziale del percorso formativo richiesto sulla base di valutazione della carriera pregressa, ovvero per formazione personale;
4. studenti che si immatricolano a seguito di rinuncia o decadenza;
5. studenti già in possesso di altra laurea (fatta eccezione per i possessori di laurea di 1° livello che siano iscritti a corso di laurea magistrale non a ciclo unico);
6. studenti che non presentano l'autocertificazione entro il termine previsto.

DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di iscrizione, ad eccezione di quanto segue:

1. nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente, per cui esista atto di separazione, divorzio o annullamento, si fa riferimento alla composizione ed alla situazione economica del nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente;
2. ove non esista atto di separazione, divorzio o annullamento, il nucleo familiare dello studente è determinato, ai fini della composizione e della situazione economica, da entrambi i nuclei familiari dei genitori dello studente e dagli eventuali figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia.

Si considerano inoltre componenti del nucleo familiare convenzionale anche eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due anni e non inferiori a quelli di seguito riportati in riferimento alla composizione del nucleo familiare:

- € 7.209,76 (nucleo familiare di una persona);
- € 9.612,80 (nucleo familiare di due persone);
- € 16.021,70 (nucleo familiare di tre persone);
- € 19.549,64 (nucleo familiare di quattro persone);
- € 22.911,03 (nucleo familiare di cinque persone);
- € 25.955,10 (nucleo familiare di sei persone);
- € 28.839,06 (nucleo familiare di sette persone);
- + 0,15 per ogni componente in più.

Se non sussistono i requisiti suddetti per l'individuazione della categoria di studente indipendente si dovrà prendere in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare convenzionale, composto dalle persone che compaiono sullo stato di famiglia dello studente e da quelle appartenenti alla famiglia di origine.

Nel caso non sussistano i requisiti a) e b) di cui sopra e venga comunque presentata autocertificazione attestante la condizione di studente indipendente si provvederà d'ufficio all'esclusione da eventuali forme di esonero.

Al fine dell'individuazione della scala di equivalenza, il numero di componenti il nucleo familiare viene aumentato di una unità nei seguenti casi:

- se lo studente richiedente l'iscrizione, in possesso dei previsti requisiti di merito, è portatore di handicap o riconosciuto invalido con percentuale di invalidità compresa fra il 45 ed il 65%;
- per ciascuna unità appartenente al nucleo familiare portatrice di handicap o riconosciuta invalida con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% (N.B.: in entrambi i casi deve essere esibita idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza);
- per ciascuna unità appartenente al nucleo familiare iscritta all'Università ad eccezione dello studente interessato;
- famiglie con un solo genitore (N.B.: condizione derivante da sola causa di decesso e non per effetto di eventuali divorzi o separazioni anche di fatto).

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE

In prima istanza la condizione economica del nucleo familiare deve essere valutata sulla base delle evidenze fiscali relative al reddito ed al patrimonio. I dati riferiti alla condizione economica della famiglia sono raccolti mediante autocertificazione dello studente all'atto dell'iscrizione. In un apposito modulo prestampato lo studente dovrà indicare le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare, al reddito, al patrimonio ed al merito. L'autocertificazione deve essere presentata all'atto della immatricolazione o iscrizione.

La mancata presentazione della suddetta autocertificazione equivale a rinuncia della richiesta di esonero. In questo caso l'ammontare della tassa di iscrizione e dei contributi è stabilito in riferimento al massimo previsto per ciascun corso universitario.

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

L'Indicatore della Condizione Economica è definito sulla base della natura del Reddito complessivo del nucleo familiare - al netto dell'IRPEF - tenendo conto che i redditi dei fratelli e delle sorelle dello studente concorrono alla formazione dell'Indicatore della Condizione Economica nella misura del 50%.

Alle seguenti categorie reddituali - che determinano il "Reddito complessivo"- va detratta la "Imposta netta":

- a)** redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato imponibile ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti;
- b)** redditi da lavoro autonomo:
 - b1)** impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi;
 - b2)** collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi;
- c)** redditi da partecipazione in società di capitale riferiti al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale: sono valutati sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;
- d)** redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazioni tra persone e assimilate, in impresa familiare riferiti al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale: il corrispondente importo che figura sulla dichiarazione dei redditi;
- e)** per la valutazione dei redditi determinati da impresa agricola e/o allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, è assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato;

f) per i redditi relativi alle superfici forestali e dei terreni aziendali investiti a boschi si fa riferimento ai redditi imponibili IRPEF.

g) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

h) altri redditi imponibili IRPEF: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

i) i redditi percepiti all'estero, anche se non imponibili ai fini IRPEF.

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni.

Per i redditi si fa riferimento a quelli percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione, per l'IRPEF si fa riferimento all'imposta netta dovuta nel corrispondente periodo di imposta.

INDICATORE DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE

L'Indicatore della Condizione Patrimoniale è definito - sulla base della natura del patrimonio complessivo del nucleo familiare - con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti o professioni, tenendo conto che il patrimonio (immobiliare e mobiliare) dei fratelli e delle sorelle dello studente concorre alla formazione dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale nella misura del 50%:

a) patrimonio immobiliare:

a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione. È esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini IMU.

La nuda proprietà viene considerata ai fini della determinazione del patrimonio qualora l'usufruttuario faccia parte del nucleo familiare dello studente

a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione;

b) patrimonio mobiliare:

b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione;

b2) fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione;

b3) partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione, per la quota di partecipazione.

b4) partecipazioni in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): concorrono alla formazione dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche

per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione, per la quota di partecipazione.

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, e sono considerati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 a metro quadro.

Nel caso il nucleo familiare non possieda una casa di proprietà, o non risieda in una abitazione posseduta a titolo di nuda proprietà, viene applicata una franchigia di € 51.645,69 al patrimonio come sopra determinato e si prende in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia.

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica e/o dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo degli indicatori stessi.

I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione, ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione sono valutati secondo le stesse modalità di cui sopra, ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, aggiornato con decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto per Paesi diversi da quelli membri dell'Unione Europea, in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella emanata e aggiornata annualmente entro il 28 febbraio con decreto del Ministro.

Per i redditi percepiti all'estero, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

Il **20%** del valore riferito all'INDICATORE DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE va aggiunto all'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA ottenendo così il REDDITO IMPONIBILE ai fini dell'individuazione del **REDDITO EQUIVALENTE**.

La scala di equivalenza si individua a partire dal numero dei componenti il nucleo familiare. (vedi tabella seguente).

TABELLA SCALA DI EQUIVALENZA

1 componente	0.45
2 componenti	0.75
3 componenti	1.00
4 componenti	1.22
5 componenti	1.43
6 componenti	1.62
7 componenti	1.80
ogni componente in più	+ 0.15

Il REDDITO IMPONIBILE, così come definito, va diviso per la scala di equivalenza per ottenere il **REDDITO EQUIVALENTE** aggiornato ai sensi del D.M. 26 marzo 2013 n. 222

- La **I FASCIA** di contribuzione è riservata agli studenti in possesso dei richiesti requisiti di merito e appartenenti a nuclei familiari con **Reddito Equivalente non superiore a € 32.242,05**;
- La **II FASCIA** di contribuzione è riservata agli studenti in possesso dei richiesti requisiti di merito e appartenenti a nuclei familiari con **Reddito Equivalente compreso tra € 32.242,06 e € 42.989,40**
- La **III FASCIA** di contribuzione è riservata agli studenti in possesso dei richiesti requisiti di merito e appartenenti a nuclei familiari con **Reddito Equivalente compreso tra € 42.989,41 e € 59.110,42**.

Esempio di determinazione del Reddito equivalente nel caso in cui si possiedano beni mobiliari e immobiliari immobili

- € 20.000,00 di reddito IRPEF,
 - valore dell'immobile ai fini IMU € 150.000,00
 - € 15.000,00 di BOT
 - famiglia con 4 componenti
 Reddito imponibile = € 20.000,00 + [(€ 150.000,00 + € 15.000,00) x 0,2] = € 53.000,00
 Coefficiente scala di equivalenza: 1,22
Reddito equivalente = € 53.000,00 : 1,22 (dove 1,22 rappresenta il coefficiente della scala di equivalenza) = € 43.442,62.

Esempio di determinazione del Reddito equivalente nel caso in cui non si possieda una abitazione di proprietà (si applica una franchigia di € 51.645,69 al valore dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale; eventuali valori negativi sono fatti pari a zero)

- € 20.000,00 di reddito IRPEF,
 - € 15.000,00 di BOT
 - famiglia con 4 componenti
 Reddito imponibile = € 20.000,00 + [(€ 15.000,00 - € 51.645,69) x 0,2] = € 20.000,00.
 Coefficiente scala di equivalenza: 1,22
Reddito equivalente = € 20.000,00 : 1,22 (dove 1,22 rappresenta il coefficiente della scala di equivalenza) = € 16.393,44.

STUDENTI STRANIERI

Eventuali esoneri parziali per merito vengono applicati con le stesse modalità stabilite per gli studenti italiani; per le immatricolazioni le attestazioni relative alla condizione di merito ed alla condizione economica verranno rilasciate dalle competenti Autorità Diplomatico-Consolari

ALTRE FORME DI ESONERO

Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli Affari Esteri.

Sono esonerati dal pagamento della tassa e dei contributi universitari d'iscrizione gli studenti in corso beneficiari/idonei delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi dalla Regione (legge 537/1993).

Lo studente che non versa le rate delle contribuzioni universitarie, in quanto beneficiario di borsa di studio sulla base delle graduatorie provvisorie dell'Azienda DSU, e che non consegue successivamente i requisiti di merito previsti per la conferma della borsa, è tenuto al pagamento delle rate non corrisposte **senza contributo di mora**.

Ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (art. 8, comma 3) gli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata legale dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono esonerati in misura totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed in misura pari alla metà dei contributi dovuti.

Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei, non beneficiari che non abbiano maturato il diritto alla percezione della seconda rata della borsa.

INTERRUZIONE DEGLI STUDI E CONTRIBUTO DI RICOGNIZIONE

Nel caso di interruzione degli studi e di successiva ripresa, lo studente è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi, salvo il versamento di un contributo fisso di ricognizione di **€ 150,00** per ogni anno di interruzione.

Detta disposizione si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi degli studi non possono effettuare, nel periodo di interruzione degli studi, alcun atto di carriera come esami di profitto, frequenze libere e/o obbligatorie che possano successivamente valere quale riconoscimento di CFU. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

Se la ripresa degli studi avviene in corso di anno, lo studente è tenuto al pagamento **dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi** previsti per l'anno di riferimento.

STUDENTI INVALIDI O PORTATORI DI HANDICAP

Vengono altresì esonerati in misura totale dal pagamento della tassa e dei contributi universitari, gli **studenti invalidi o portatori di handicap** con percentuale di invalidità pari o superiore al 66 % dietro esibizione di idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza.

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66 % (esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi universitari relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni) è di nove semestri per i Corsi di Laurea, di sette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale e di quindici semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.

Al fine di beneficiare delle esenzioni per essi previste, gli studenti sono tenuti a presentare agli sportelli delle Segreterie domanda di immatricolazione/iscrizione in bollo da € 16,00 scaricabile dal sito www.unich.it (percorso: Studenti → Modulistica → Domanda di immatricolazione/iscrizione) compilata in ogni sua parte, cui andrà allegata la documentazione atta a comprovare il proprio status, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Nell'anno accademico nel quale l'esonero è previsto per un solo semestre, per non incorrere nel contributo di mora lo studente è tenuto a versare il 50% dell'intera contribuzione corrispondendo la prima rata per intero e la differenza in due rate di pari importo entro e non oltre le scadenze previste dalla presente Guida.

STUDENTI CHE RICADONO NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DELLA LEGGE 30.03.1971, N. 118

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

Al fine di beneficiare delle esenzioni per essi previste, gli studenti sono tenuti a presentare agli sportelli delle Segreterie domanda di immatricolazione/iscrizione in bollo da € 16,00 scaricabile dal sito www.unich.it (percorso: Studenti → Modulistica → Domanda di immatricolazione/iscrizione) compilata in ogni sua parte, cui andrà allegata la documentazione atta a comprovare il proprio status, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

RIATTIVAZIONI CARRIERE

In caso di riattivazione della carriera universitaria di studenti incorsi nella **decadenza** dagli studi o che ad essi abbiano formalmente **rinunciato**, è richiesto esclusivamente il pagamento di un contributo forfettario pari a € **150,00** indipendentemente dal numero degli anni di interruzione degli studi medesimi.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

All'atto dell'immatricolazione e solo in ambito di riconversione creditizia, è previsto un contributo di € **100,00** per attività ricognitiva espletata dai Consigli di Corso di Laurea. Tale contribuzione non viene richiesta negli anni successivi per eventuali riconoscimenti di crediti in corso di studio anche se finalizzati alla valutazione integrale della carriera. La ricevuta del versamento di tale contributo dovrà essere allegata all'istanza da presentare alle Segreterie Studenti entro la data di perfezionamento dell'iscrizione.

RINUNCIA AGLI STUDI

Per le istanze di rinuncia agli studi è previsto il pagamento di un contributo pari a € **20,00**.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Università si riserva di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nella autocertificazione, chiedendo informazioni alla Guardia di Finanza, ai Comuni, agli Uffici Catastali ecc. e, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, disporrà una sanzione amministrativa con perdita automatica degli eventuali ulteriori benefici per l'intera durata degli studi. L'Università, inoltre, segnalerà all'Autorità Giudiziaria competente la falsità della autocertificazione per l'eventuale sussistenza dei reati di cui agli artt. 438, 495 e 640 del Codice Penale.

F.to IL RETTORE
Prof. Carmine Di Ilio

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Filippo del Vecchio

Chieti li 31 luglio 2013